



Circolare n. 119

Bronte, 20/01/2021

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
2° CIRCOLO - BRONTE (CT)
Prot. 0000294 del 20/01/2021
A-31 (Uscita)

Al Sito web

Al Personale Docente e ATA

Ai Genitori degli alunni

OGGETTO: Accordo sulle Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 303 del 17 dicembre 2020).

Si rende noto a tutto il Personale Docente e ATA che in data 2 dicembre 2020 è stato sottoscritto all'ARAN l'Accordo che sostituisce l'allegato al CCNL 1998/2001 del 26 maggio 1999 attuando le disposizioni in materia di servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Il nuovo Accordo, sollecitato dalla Commissione di Garanzia, uniforma le procedure per tutte le sezioni del comparto Scuola, Università, AFAM, enti di ricerca.

Nell'accordo sono previsti periodi in cui le astensioni dal lavoro non potranno essere dichiarate, e precisamente dal 1° al 5 settembre e nei 3 giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale. Inoltre gli scioperi brevi possono essere effettuati SOLTANTO nella prima ora di lezione o attività educative, o di servizio del Personale ATA.

Sono confermati, per i docenti, i limiti individuali per la partecipazione agli scioperi, fissati in:

1. 40 ore pro-capite (equivalenti ad 8 giorni per anno scolastico) per i docenti delle scuole dell'infanzia e primarie;
2. 60 ore pro-capite (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) per i docenti delle scuole secondarie

Nel corso dell'anno scolastico deve comunque essere assicurata l'erogazione agli alunni di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.

Restano invariate rispetto al passato le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero. Per ciascuna di esse l'accordo individua le figure professionali la cui presenza è da ritenersi necessaria; i contingenti dei lavoratori sono individuati con un protocollo di intesa tra Dirigente Scolastico e organizzazioni sindacali rappresentative. In occasione di azioni di sciopero, il Dirigente Scolastico invita, in forma scritta, tutto il personale a comunicare la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione.

La scuola comunica alle famiglie:

- le organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero, le motivazioni, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività delle stesse a livello nazionale e alla percentuale di voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU di istituto, nonché le percentuali di adesione agli scioperi proclamati nell'anno in corso e in quello precedente, indicando quali sigle li hanno indetti;
- l'elenco dei servizi garantiti;
- l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni dei lavoratori.



Il Dirigente Scolastico individua il personale in servizio da includere nel contingente di cui all'art. 3 del citato Accordo, al fine di garantire la continuità delle prestazioni dei servizi essenziali di cui all'art. 2 del citato Accordo, con comunicazione agli interessati inclusi nel contingente entro 5 gg. antecedenti all'effettuazione dello sciopero.

Si allega alla presente:

- Nota M.I. Prot. n. 1275 del 13/01/2021;
- Comparto Istruzione e Ricerca - Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziale sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero – ARAN.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Gabriella Spitaleri

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/93